



Milano – Roma

Circolare Fiscale 2011

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138
(Manovra *Bis*) convertito con Legge 14
settembre 2011, n. 148

Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle nuove disposizioni in materia fiscale contenute nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicato sulla G.U. n. 188 del 13 agosto 2011 convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148 (nel seguito D.L. 138/2011 oppure “decreto”).

In particolare, nei successivi paragrafi saranno affrontati i seguenti argomenti:

I. Novità in materia di imposte dirette

1. Contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a 300.000,00 €.....
2. “Sblocco” delle addizionali all’IRPEF.....
3. Tassazione del 20% su redditi di natura finanziaria.....
4. Abrogazione della ritenuta sugli interessi corrisposti a soggetti “*black list*”.....
5. Abrogazione del prelievo aggiuntivo sui depositi a garanzia.....
6. Modifica al regime dei dividendi.....
7. La tassazione del 20% sui redditi diversi di natura finanziaria.....
8. Le minusvalenze sui redditi diversi di natura finanziaria.....
9. Rideterminazione del costo fiscale dei titoli e delle partecipazioni.....
10. Detrazione IRPEF del 36% e trasferimento dell’immobile.....
11. Indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci e tassazione in capo ai beneficiari.....
12. Disciplina delle società non operative.....
13. Aumento della base imponibile delle società cooperative.....
14. Modifiche IRES all’addizionale per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell’energia.....

II. Novità in materia di IVA

1. Aumento dell'aliquota IVA al 21%.....
2. Depositi IVA.....

III. Novità in materia di accertamento e riscossione

1. Liste selettive per l'accertamento.....
2. Riscossione delle somme dovute a seguito di condono.....
3. Proroga dei termini di decadenza pendenti alla data del 31 dicembre 2011 ai fini dell'esercizio del potere di accertamento in relazione ai condoni *ex* L. 289/2002.....
4. Novità in tema di Studi di settore.....

IV. Novità in materia di reati tributari

1. Abbassamento delle soglie di punibilità.....
2. Abrogazione delle ipotesi attenuate.....
3. Rapporti tra circostanza attenuante e patteggiamento.....
4. Rilevanza ai fini del patteggiamento.....
5. Sospensione condizionale della pena.....
6. Dilatamento dei termini di prescrizione.....

V. Altre novità

1. Limiti all'utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati e di trasferimento del denaro.....

I. Novità in materia di imposte dirette

1. Contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a 300.000,00 €

In base a quanto disposto nell'art. 2 comma 2 del decreto, sui redditi IRPEF di importo superiore a 300.000,00 € lordi annui è prevista l'applicazione di un prelievo aggiuntivo del 3%, definito "contributo di solidarietà".

Il contributo di solidarietà pertanto si aggiunge all'ordinaria tassazione a titolo di IRPEF e alle relative addizionali regionali e comunali.

Ambito applicativo

Il contributo di solidarietà si applica sul reddito complessivo IRPEF che eccede i 300.000,00 €, determinato sommando i redditi di ogni categoria, al lordo degli oneri deducibili.

Il contributo è quindi applicabile sulla sommatoria dei seguenti redditi, tassabili in via ordinaria:

- a) redditi fondiari (compresa la rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze);
- b) redditi di capitale;
- c) redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- d) redditi di lavoro autonomo;
- e) redditi d'impresa;
- f) redditi diversi.

Per quanto concerne i redditi soggetti a tassazione separata il contributo di solidarietà del 3% non si applica (es. TFR, trattamento di fine mandato degli amministratori, indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, emolumenti arretrati).

Il contributo di solidarietà non è inoltre applicabile sui redditi soggetti a:

- a) imposta sostitutiva (es. canoni di locazione rientranti nel regime della "cedolare secca sugli affitti", plusvalenze su partecipazioni "non qualificate");
- b) ritenuta a titolo d'imposta (es. interessi, dividendi su partecipazioni "non qualificate").

Determinazione della soglia dei 300.000,00 €

Il contributo di solidarietà del 3% si applica alla quota di reddito complessivo IRPEF che eccede l'importo di 300.000,00 € lordi annui.

Ai fini della verifica del superamento della suddetta soglia di 300.000,00 €, devono essere ricompresi anche i redditi per i quali sono stati introdotti altri particolari "prelievi straordinari".

I suddetti prelievi straordinari sono relativi a:

a) redditi di lavoro dipendente del settore pubblico, per i quali è prevista, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, un contributo:

- del 5%, per la parte eccedente 90.000,00 € lordi annui e fino a 150.000,00 € lordi annui;
- del 10%, per la parte eccedente 150.000,00 € lordi annui;

b) trattamenti pensionistici, per i quali è prevista, a decorrere dall'1 agosto 2011 e sino al 31 gennaio 2014, l'applicazione di un contributo di perequazione:

- del 5%, per la parte eccedente l'importo complessivo di 90.000,00 € lordi annui e fino a 150.000,00 € lordi annui;
- del 10%, per la parte eccedente l'importo complessivo di 150.000,00 € lordi annui.

I suddetti redditi (al lordo della prevista riduzione o del contributo di perequazione), quindi, rilevano al fine della verifica del limite di 300.000,00 €, ma non sono assoggettati all'ulteriore contributo di solidarietà del 3%.

Nessuna esclusione dal contributo di solidarietà del 3% è invece prevista per i compensi a titolo di bonus e *stock option* dei dirigenti e amministratori del settore finanziario, soggetti all'addizionale del 10%.

Deducibilità del contributo

Il contributo di solidarietà del 3% è deducibile dal reddito complessivo IRPEF.

Pertanto, il contributo di solidarietà viene parzialmente "recuperato" mediante un minor versamento di IRPEF e relative addizionali.

Decorrenza

Il contributo di solidarietà del 3% si applica dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Nel caso in cui, alla fine del 2013, non venisse raggiunto l'auspicato pareggio di bilancio dello Stato, l'applicazione del contributo di solidarietà potrà essere prorogata anche per gli anni successivi, fino al raggiungimento del predetto pareggio.

Provvedimento attuativo

Le disposizioni attuative del contributo di solidarietà saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. “Sblocco” delle addizionali all'IRPEF

Per effetto delle norme contenute nell'art. 1 comma 10-11 della c.d. “manovra di Ferragosto”, potranno essere nuovamente aumentate le aliquote delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

Aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF

A decorrere dall'anno 2012, ciascuna Regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota “di base” dell'addizionale IRPEF (attualmente pari allo 0,9%).

La maggiorazione dell'aliquota “di base” non può essere superiore:

- a) allo 0,5%, per gli anni 2012 e 2013;
- b) all'1,1%, per l'anno 2014;
- c) al 2,1%, a decorrere dall'anno 2015.

Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale che, al 27 maggio 2011, sono superiori all'aliquota “di base” dello 0,9%, salva la facoltà delle Regioni di deliberare la loro riduzione fino alla suddetta aliquota “di base”.

Aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF

A partire dal 2012, l'addizionale comunale all'IRPEF potrà essere nuovamente incrementata, nel rispetto delle condizioni di legge.

L'addizionale comunale, pertanto, potrà arrivare fino allo 0,8%.

3. Tassazione del 20% su redditi di natura finanziaria

L'art. 2, comma 6 del D.L. 138/2011 introduce l'aliquota del 20% per le ritenute e le imposte sostitutive relative a:

- a) interessi, premi e ogni altro provento che può essere considerato reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del T.U.I.R. (ossia, gli interessi su depositi bancari, mutui, titoli obbligazionari, i dividendi ecc.);
- b) redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67 comma 1 lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del T.U.I.R. (ossia plusvalenze sulla cessione di azioni, quote, titoli, certificati di massa, valute estere, derivati, ecc.).

Pertanto l'aliquota unica del 20% sostituisce in genere le precedenti ritenute e imposte sostitutive del 12,50% e del 27% che erano applicate sui redditi di natura finanziaria.

Non subisce modifiche, invece, la disciplina delle plusvalenze e degli utili derivanti da partecipazioni qualificate.

La nuova aliquota del 20% non si applica, ai sensi dei successivi commi 7 e 8, del medesimo articolo, sugli interessi, premi e ogni altro provento che costituisce reddito di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da:

- a) obbligazioni e altri titoli di Stato *ex art.* 31 del D.P.R. 601/73 ed equiparati (ossia, le obbligazioni pubbliche), i cui proventi restano imponibili per il 12,50%;
- b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. "*white list*" di cui all'art. 168-*bis* comma 1 del T.U.I.R., i cui proventi saranno imponibili per il 12,50% indipendentemente dalla scadenza;
- c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8 comma 4 del D.L. 70/2011;
- d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti;
- e) gli interessi corrisposti a società non residenti appartenenti a gruppi di cui al comma 8-*bis* dell'art. 26-*quater* del D.P.R. 600/73 a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi su prestiti obbligazionari emessi da queste ultime. Continua ad applicarsi la ritenuta del 5% se non si è in grado di documentare che il veicolo è l'effettivo beneficiario;
- f) gli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società residenti in Stati UE oppure della SEE inclusi nelle liste di cui all'art. 168-*bis* comma 1 del T.U.I.R., che restano soggetti alla ritenuta dell'1,375%;
- g) il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005.

Dall'1 gennaio 2012 inoltre:

- a) non saranno più distinti i titoli emessi da società italiane diverse da banche o dalle società con azioni negoziate in mercati regolamentati con rendimenti inferiori o superiori a quanto stabilito dall'art. 26 del D.P.R. 600 del 1973¹, la cui tassazione sarà del 20%. Il tasso di rendimento effettivo invece continua ad avere rilevanza ai fini della deducibilità degli interessi passivi per l'emittente;
- b) non saranno fatte distinzioni di trattamento per le obbligazioni aventi scadenza inferiore o superiore a 18 mesi. In pratica, nel caso in cui un'obbligazione con scadenza non inferiore a 18 mesi sia rimborsata in anticipo, l'emittente o l'intermediario non avrà più l'obbligo di applicare una ritenuta del 20% sugli interessi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso;
- c) anche i titoli "atipici", obbligazioni e titoli simili saranno assoggettati all'aliquota del 20%.

Decorrenza

La ritenuta del 20% si applica:

- a) agli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del T.U.I.R. divenuti esigibili a decorrere dall'1 gennaio 2012;
- b) ai dividendi e proventi ad essi assimilati percepiti dall'1 gennaio 2012;
- c) ai premi e agli interessi maturati a partire dall'1 gennaio 2012 sulle obbligazioni e ai titoli simili emessi dai c.d. "grandi emittenti" di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 239/96. Pertanto, i ratei le cedole o gli scarti di emissione saranno tassati al 12,50% per la parte maturata nel 2011 e al 20% per la parte maturata dal 2012. Per le gestioni patrimoniali l'aliquota del 20% si applica ai risultati di gestione maturati dall'1 gennaio 2012;
- d) ai proventi delle operazioni di pronti contro termine (scarto tra prezzo a termine e prezzo a pronti) se la scadenza del p/t è successiva al 31 dicembre 2011;
- e) alle polizze vita in corso all'1 gennaio 2012 sulla parte dei redditi riferiti al periodo successivo al 31 dicembre 2011. Si applica la ritenuta del 12,5% sulla parte di redditi maturati nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011.

¹ L'articolo citato fa riferimento a rendimenti superiori: A) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea e degli stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;

B) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli simili diversi dai precedenti.

4. Abrogazione della ritenuta sugli interessi corrisposti a soggetti “black list”

Ai sensi dell’art. 2, comma 13, lettera a), n. 4 del decreto è stata abrogata la ritenuta del 27% sugli interessi e altri redditi di capitali corrisposti a percipienti residenti in stati o territori diversi da quelli considerati collaborativi secondo le liste di cui all’art. 168 *bis* del T.U.I.R..

Tali redditi sono, pertanto, soggetti alla ritenuta del 20%.

5. Abrogazione del prelievo aggiuntivo sui depositi a garanzia

Ai sensi dell’art. 2, comma 25, lettera b) D.L. 138/2011 è stato abolito il prelievo aggiuntivo sui depositi a garanzia (c.d. ritenuta Prodi), che prevedeva l’applicazione sui proventi lordi derivanti da depositi di denaro (compresi i certificati di deposito e i libretti di risparmio), di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni (e titoli similari), costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti – quando detti depositi vengono effettuati da talune categorie di soggetti non imprenditori (persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato) –, di un prelievo aggiuntivo del 20% da effettuarsi all’atto dell’erogazione dei proventi corrisposti (o, se precedente, dell’estinzione del deposito di garanzia).

6. Modifica al regime dei dividendi

Ai sensi dell’art. 2, comma 13 del decreto, ai dividendi relativi a partecipazioni non qualificate, percepiti a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2012 si applica la ritenuta del 20%, indipendentemente dalla delibera di distribuzione e dall’anno di formazione degli utili.

Ai sensi dell’art. 2, comma 13, lett. c) del decreto la medesima tassazione è prevista per i dividendi distribuiti a soggetti non residenti ai quali il rimborso della ritenuta è riconosciuto, ai sensi dell’art. 2, comma 13, lett. c) D.L. 138/2011, nella misura di un quarto e non più di quattro noni.

7. La tassazione del 20% sui redditi diversi di natura finanziaria

In base all’art. 2, comma 6 del decreto sono soggetti all’imposta sostitutiva del 20% i redditi diversi realizzati da soggetti non imprenditori di cui alle lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del comma 1 dell’art. 67 del T.U.I.R..

I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni, dagli altri titoli di Stato *ex art. 31 del D.P.R. 601/73*, dai titoli equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all’art. 168-*bis* comma 1 del T.U.I.R., sono computati nella misura del 62,50% dell’ammontare realizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 19, lett. a) del decreto².

² Tale trattamento consente di mantenere la tassazione al 12,50% applicando alla minore base imponibile (62,50%) la maggiore aliquota (20%)

Ai sensi dell'art. 2, comma 19 del decreto, la medesima esenzione parziale si applica altresì sui titoli sopra citati ancorché detenuti:

- a) in risparmio amministrato *ex art.* 6 comma 1 del D.Lgs. 461/97;
- b) in risparmio gestito *ex art.* 7 del D.Lgs. 461/97.

Decorrenza

In base all'art. 2, comma 9 del decreto, l'aliquota del 20% si applica sui redditi diversi di natura finanziaria realizzati dall'1 gennaio 2012.

8. Le minusvalenze sui redditi diversi di natura finanziaria

Ai sensi dell'art. 2, comma 28 del decreto, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67 comma 1 lett. da *c-bis*) a *c-quater*) del T.U.I.R., realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del T.U.I.R., realizzati successivamente, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare.

Non si modifica il regime relativo alle minusvalenze da partecipazioni qualificate.

9. Rideterminazione del costo fiscale dei titoli e delle partecipazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 29, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67 comma 1 lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del T.U.I.R., in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'art. 14 comma 6 ss. del D.Lgs. 461/97, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente:

- a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'art. 44 comma 1 lett. g) del T.U.I.R., derivanti dalla partecipazione a OICVM di cui all'art. 73 comma 5-*quinquies* del T.U.I.R., a OICVM di diritto estero;
- b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 461/97.

Il vantaggio è rappresentato dalla possibilità di applicare l'aliquota del 12,50% alle plusvalenze latenti al 31 dicembre 2011, essendo già certo l'aumento della tassazione al 20% per quelle emerse dall'1 gennaio 2012.

Esercizio dell'opzione di rivalutazione fiscale

L'opzione, ai sensi dei commi 29 e 30, deve essere esercitata in Unico 2012 per tutti i titoli e

strumenti finanziari detenuti. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione.

Per i titoli, quote o certificati detenuti in risparmio amministrato l'opzione deve riguardare tutti i prodotti finanziari in portafoglio ed è esercitata entro il 31 marzo 2012. L'imposta è versata dall'intermediario entro al 16 maggio 2012.

Provvedimento attuativo

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento e saranno fissati i criteri di determinazione del valore della partecipazione al 31 dicembre 2011 (art. 2, comma 34 del decreto).

10. Detrazione IRPEF del 36% e trasferimento dell'immobile

Ai sensi dell'art. 2, comma 12 *bis* del decreto viene stabilito che, nel caso di vendita o comunque di trasferimento per atto tra vivi (a titolo gratuito o oneroso) dell'unità immobiliare, la parte di detrazione del 36% dall'IRPEF non ancora utilizzata in tutto o in parte dal venditore, per i rimanenti periodi d'imposta, può:

- a) essere trasferita al nuovo acquirente (purché sia una persona fisica);
- b) rimanere in capo al venditore (circostanza che prima della modifica normativa non era consentita).

Decorrenza

In assenza di chiarimenti ministeriali, la nuova disposizione, introdotta in sede di conversione del D.L. 138/2011, è entrata in vigore il 17 settembre 2011, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione.

11. Indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci e tassazione in capo ai beneficiari

Ai sensi dell'art. 2, commi 36-*terdecies* e s.s. del decreto, il legislatore ha avviato un'azione di contrasto al fenomeno delle concessioni in godimento di beni relativi all'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.

È stato previsto, pertanto, quanto segue:

- a) costituisce reddito diverso in capo al socio o al familiare dell'imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tali soggetti (nuova lett. *h-ter*) dell'art. 67 comma 1 del T.U.I.R.;
- b) i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari

dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili.

L'obbligo di comunicazione

Viene introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'impresa concedente ovvero del socio o del familiare, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Le modalità e i termini della comunicazione saranno stabiliti con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa comunicazione, ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione pari al 30% della differenza tra valori di mercato e corrispettivo pagato dal socio o familiare.

Laddove il corrispettivo sia almeno pari al valore di mercato della concessione del bene, è prevista la sola sanzione residuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 471/1997 in caso di omissione della comunicazione ovvero di invio con dati incompleti o non veritieri (variabile tra 258,00 e 2.065,00 €).

Ai sensi dell'art. 2 comma 36-*septiesdecies* del D.L. 138/2011, l'Agenzia delle Entrate controllerà sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni in godimento.

Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito di tali soggetti, si terrà conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (17 settembre 2011). Quindi, nella generalità dei casi, entreranno in vigore nell'esercizio 2012.

Ai fini del calcolo degli acconti per il 2012, occorre tuttavia considerare come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

12. Disciplina delle società non operative

Ai sensi dell'art. 2, comma da 36-*quinquies* a 36-*duodecies* del decreto viene inasprita la disciplina delle società non operative prevedendo in primo luogo l'innalzamento al 38% dell'aliquota IRES per le società considerate non operative ai sensi del suddetto art. 30 della L. 724/94 e precisamente:

- per le società di capitali, in caso di mancato superamento del *test* di operatività;
- per le società di capitali alle quali viene imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. il reddito di società di persone considerate non operative (in questo caso, la maggiorazione è applicata sul reddito imputato per trasparenza);
- per le società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale (che assoggettano in modo autonomo il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e provvedono al versamento della relativa imposta);
- per le società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale alle quali viene imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. il reddito di società di persone considerate non operative (in questo caso, la maggiorazione è applicata sul reddito imputato per trasparenza);
- per le società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale (se in qualità di società partecipate, assoggettando in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione; se in qualità di soci, assoggettando alla maggiorazione il proprio reddito imponibile senza tenere conto del reddito imputato dalle partecipate),

In secondo luogo è stata altresì prevista l'inclusione tra le società non operative, delle società e degli enti che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, ovvero per due periodi d'imposta in perdita e per uno con un reddito dichiarato inferiore a quello minimo calcolato su base presuntiva secondo i coefficienti di riferimento.

Pertanto l'art. 2 comma 36-*decies* del D.L. 138/2011 estende la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94 alle società e agli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi c.d. "società antieconomiche". In questo caso, tali soggetti sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta.

Il successivo comma 36-*undecies* prevede le medesime conseguenze nel caso in cui, nello stesso arco temporale triennale, le stesse società o enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L. 724/94.

Resta fermo che, qualora le suddette società risultassero non operative per effetto di perdite, sul reddito minimo, determinato su base presuntiva, si applica la nuova aliquota IRES del 38%.

Tuttavia si segnala che tale disciplina non trova applicazione nei confronti delle società in perdita che sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina delle società di comodo (società congrue e coerenti per gli studi di settore, società con un numero di dipendenti non inferiore a 10 nel biennio precedente, società quotate etc.).

I primi commenti a caldo hanno messo in evidenza che la *ratio* ispiratrice di tale norma appare in contrasto con la *ratio* del D.L. 98/2011, che ha recentemente modificato l'art. 84 del T.U.I.R., sul riporto delle perdite pregresse, eliminando ogni vincolo temporale circa il loro riporto.

Decorrenza

Le modifiche esplicano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si tratta del 2012.

In entrambi i casi è previsto che, nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione le nuove disposizioni (per i soggetti "solari", si tratta degli acconti dovuti per il 2012), si assuma quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta nell'ipotesi in cui le nuove disposizioni fossero già in vigore.

13. Aumento della base imponibile delle società cooperative

Ai sensi dei commi da 36-*bis* a 36-*quater* dell'art. 2 del decreto è stato rivisitato il regime fiscale applicabile alle società cooperative.

In base all'art. 2, comma 36-*bis* del D.L. 138/2011 convertito è stata aumentata del 10% la base imponibile dell'utile delle società cooperative a mutualità prevalente.

Nello specifico è previsto un innalzamento:

- a) dal 30% al 40% della quota degli utili netti annuali della generalità delle cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi;
- b) dal 55% al 65% della quota degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.

Per quanto riguarda gli utili destinati alla riserva minima obbligatoria, la maggiorazione dell'imposizione comporta una maggiore tassazione del 3% essendo escluso unicamente il 90% degli utili così imputati.

Decorrenza

Le suddette modifiche decorrono, per espressa previsione normativa, dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 ovvero dal 2012 per i soggetti "solari".

Viene altresì precisato che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

14. Modifiche IRES all'addizionale per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell'energia

In base all'art. 7 del decreto viene modificata la disciplina dell'addizionale IRES per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell'energia, di cui all'art. 81 comma 16 del D.L. 112/2008.

In particolare, l'addizionale si applica ai soggetti IRES di grandi dimensioni operanti nei settori:

- a) della ricerca e della coltivazione di idrocarburi;
- b) della raffinazione del petrolio e della produzione o commercializzazione dei relativi derivati (benzine, gasoli, oli lubrificanti, ecc.);
- c) della produzione o commercializzazione di energia elettrica.

A seguito della riformulazione del citato comma 16, l'applicazione dell'addizionale viene estesa:

- a) ai settori del trasporto o della distribuzione del gas naturale;
- b) alla trasmissione, al dispacciamento e alla distribuzione dell'energia elettrica (oltre che alla sua produzione e commercializzazione, come già previsto).

Inoltre, in seguito all'abolizione dell'ultimo periodo del suddetto comma 16, non è più prevista l'esclusione dell'addizionale qualora l'energia elettrica sia prodotta in via prevalente con fonti rinnovabili (biomasse, sole, vento).

A seguito delle modifiche, il prelievo nei citati settori si applica se, nel periodo d'imposta precedente, allo stesso tempo:

- a) i ricavi hanno superato 10 milioni di €;
- b) il reddito imponibile ha superato 1 milione di €.

L'aliquota dell'addizionale è stata incrementata del 4% dal 6,5% al 10,5%.

Decorrenza

Le suddette modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 (in pratica, dal 2011 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'incremento dell'aliquota dell'addizionale è temporaneo, operando (soltanto) per i tre periodi

d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 (in pratica, si tratta del 2011, del 2012 e del 2013 per i soggetti "solari").

Le suddette disposizioni non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 (2011, per i soggetti "solari").

II. Novità in materia di IVA

1. Aumento dell'aliquota IVA al 21%

Ai sensi dell'art. 2, commi da 2 *bis* a *quater* del decreto, a decorrere dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal 17 settembre 2011 è stato previsto:

- a) un innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%;
- b) l'utilizzo obbligatorio per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati del metodo matematico, per calcolare l'IVA da versare in liquidazione periodica o annuale.

Per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.R. 633/72, per le quali l'IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo, si applica l'aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la relativa fattura è stata emessa e registrata prima del 17 settembre 2011.

Come precisato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, è possibile regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto, attraverso l'emissione di un'apposita nota di debito, senza applicazione di alcuna sanzione, se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota IVA verrà comunque versata entro i termini di liquidazione periodica in cui l'imposta è diventata esigibile.

2. Depositi IVA

L'estrazione dei beni dal deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato può essere effettuata esclusivamente dai soggetti passivi iscritti da almeno un anno alla C.C.I.A.A., purché dimostrino un'effettiva operatività e attestino la regolarità dei versamenti IVA, secondo modalità che dovranno essere definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

III. Novità in materia di accertamento e riscossione

1. Liste selettive per l'accertamento

Gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.P.R. 605/73, devono comunicare tutti i rapporti intrattenuti con i loro clienti all'Anagrafe tributaria. Dette informazioni confluiscono nel c.d. "archivio tributario dei rapporti finanziari", e sono strumentali ad eventuali e successivi accertamenti eseguiti anche mediante l'utilizzo delle c.d. "presunzioni bancarie".

Per effetto del D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011, l'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria per le tipologie di informazioni da acquisire, può procedere all'elaborazione di liste selettive di contribuenti di cui all'art. 7 comma 6 del D.P.R. 605/73.

2. Riscossione delle somme dovute a seguito di condono ex L.289/2002

Vengono introdotte norme volte al potenziamento della riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002.

Nello specifico, gli Agenti della riscossione procederanno ad una ricognizione dei contribuenti che hanno omesso i versamenti delle somme da condono, e, per ciascuno di essi, oltre ad intraprendere ogni tipologia di riscossione coattiva prevista dall'ordinamento, invieranno un'ulteriore intimazione al pagamento di detti importi, che dovrà avvenire entro il termine massimo del 31 dicembre 2011.

Ove l'inadempimento persistesse oltre tale termine:

- a) verrà irrogata una sanzione amministrativa pari al 50% delle somme dovute per effetto dell'adesione ai condoni e non versate;
- b) la posizione fiscale dei contribuenti che hanno omesso i versamenti in esame verrà sottoposta a controllo entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza per l'accertamento.

L'accertamento di cui al punto precedente riguarderà i periodi d'imposta successivi a quelli condonati, "anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni da condono".

3. Proroga dei termini di decadenza pendenti al 31 dicembre 2011 ai fini dell'esercizio del potere di accertamento nei confronti dei soggetti che hanno aderito ai condoni ex L. 289/2002

Ai sensi dell'art. 2 comma 36-*undevicies*, con riferimento ai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni del 2002 in materia di IVA, i termini di decadenza dal potere di accertamento, pendenti al 31 dicembre 2011, sono prorogati di un anno.

Di fatto tale disposizione ha l'effetto di prorogare di un anno le annualità dal 2006 in poi, in quanto detto periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 633/72, decade ordinariamente il 31 dicembre 2011 (se si trattasse di omessa dichiarazione, l'annualità in scadenza al 31 dicembre 2011 sarebbe invece il 2005).

4. Novità in tema di Studi di settore

L'art. 2 comma 35 introduce una condizione aggiuntiva ai fini dell'esonero dagli accertamenti presuntivi già previsto dall'attuale disciplina per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.

Infatti, l'art. 10 comma 4-*bis* della L. 146/98 dispone che la preclusione dagli accertamenti presuntivi per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore opera a condizione che:

- a) l'ammontare delle attività non dichiarate, entro un massimo di 50.000,00 €, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
- b) non siano irrogabili le sanzioni per infedele dichiarazione ai fini degli studi di settore.

Come anticipato in premessa, l'art. 2 comma 35 introducendo un nuovo periodo al termine del comma 4-*bis* citato, stabilisce come ulteriore condizione affinché operi detta preclusione, che il contribuente risulti congruo agli studi, anche a seguito di adeguamento, per il periodo d'imposta precedente quello oggetto di controllo.

Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 138/2011), il contribuente soggetto agli studi di settore, per beneficiare dell'esonero dagli accertamenti presuntivi, deve risultare congruo e coerente per il periodo d'imposta oggetto di verifica e congruo per il periodo precedente.

IV. Novità in materia di reati tributari

In punto di fattispecie tributarie penalmente rilevanti, in sede di conversione, all'art. 2 comma 36-*vicies semel*, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n.74/2000.

In particolare, le novità introdotte riguardano:

- a) l'abbassamento delle soglie di punibilità delle c.d. "fattispecie dichiarative" (ovvero dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione);
- b) l'abrogazione delle ipotesi attenuate connesse alle fattispecie di emissione ed utilizzazione di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti;

- c) una minor riduzione di pena in relazione alla circostanza attenuante correlata al pagamento dei debiti tributari (circostanza che diviene condizione imprescindibile per richiedere il c.d. “patteggiamento”);
- d) limiti, per talune fattispecie, al riconoscimento della sospensione condizionale della pena;
- e) l’ampliamento, per talune fattispecie, dei termini di prescrizione.

Operatività delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano “ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione”. Pertanto, sulla base di un’interpretazione rigorosamente letterale della norma, le nuove disposizioni sono applicabili ai fatti posti in essere a decorrere dal 18 settembre 2011.

Ne consegue che le nuove disposizioni sono applicabili:

- a) in relazione alle dichiarazioni dei redditi IRAP ed IVA relative al 2010, ove presentate tra il 18 settembre 2011 e la scadenza dei relativi termini;
- b) nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi IRAP ed IVA relative al 2010;
- c) alle ulteriori fattispecie penali tributarie commesse a partire dalla suddetta data.

1. L’abbassamento delle soglie di punibilità

In relazione alle soglie di punibilità previste ai fini dell’integrazione delle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione, si provvede ad una loro complessiva contrazione.

Infatti, in ordine alle rispettive fattispecie sono state introdotte una serie di novità che di seguito vengono passate in rassegna.

La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Per questa specifica fattispecie delittuosa commessa attraverso condotte fraudolente (falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie ed altri atti idonei ad ostacolare l’accertamento) al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, la vigente normativa giuridica prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per l’integrazione della fattispecie in questione tuttavia occorre il superamento congiunto di due specifiche soglie di punibilità rispettivamente riferite all’imposta evasa ed all’ammontare complessivo di elementi attivi sottratti all’imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi.

In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 138/2011:

- a) la soglia concernente l'imposta evasa è stata portata da 77.468,53 € a 30.000,00 €, con riferimento alle singole imposte evase;
- b) quella legata all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è stata modificata con riferimento al parametro assoluto che passa da 1.549.370,70 € a 1.000.000,00 €.

Pertanto si rammenta che la fattispecie di cui in parola è integrata quando la condotta fraudolenta determina congiuntamente un'imposta evasa superiore a 30.000,00 € e un ammontare complessivo degli elementi attivi, sottratti all'imposizione, superiori al cinque per cento degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque quando superano la soglia di 1.000.000,00 €.

La dichiarazione infedele

Il delitto di dichiarazione infedele, che si sostanzia in una condotta tesa ad evadere le imposte sui redditi o l'IVA attraverso l'indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, viene punito con la reclusione da uno a tre anni.

Anche per l'integrazione della fattispecie in questione tuttavia occorre il superamento congiunto di due soglie di punibilità correlate all'imposta evasa ed all'ammontare complessivo di elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi.

In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 138/2011:

- a) la soglia correlata all'imposta evasa è passata da 103.291,38 € a 50.000,00 €, con riferimento a taluna delle singole imposte;
- b) quella legata all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, in valore assoluto, è passata da 2.065.827,60 € a 2.000.000,00 di €.

Pertanto la fattispecie di cui in parola è integrata quando la dichiarazione infedele determina congiuntamente un'imposta evasa superiore 50.000,00 € e un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al dieci per cento degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque quando superano la soglia di € 2.000.000,00.

L'omessa dichiarazione

La norma che disciplina questa specifica fattispecie prevede che è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenti,

essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (a tali fini, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto).

Per l'integrazione di questa fattispecie occorre, in relazione a ciascuna imposta, il superamento di un'unica soglia di punibilità correlata all'entità dell'imposta evasa.

In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 138/2011, l'imposta evasa necessaria per l'integrazione della fattispecie dovrà essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte (sui redditi o IVA), non più a 77.468,53 €, ma a 30.000,00 €.

2. L'abrogazione delle ipotesi attenuate

Sono state abrogate le ipotesi attenuate connesse alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti e di emissione di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti. Ipotesi che erano state introdotte in ragione del fatto che ci si trovava in presenza di fattispecie prive di soglie di punibilità e con una pena principale particolarmente severa.

Pertanto per la fattispecie di utilizzazione in dichiarazione di fatture false:

la vigente normativa prevede che è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Anteriormente alle modifiche in esame, era comminata la pena della reclusione da sei mesi a due anni quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi risultava inferiore a 154.937,07 €.

Questa ipotesi attenuata è stata abrogata. Ne consegue che, a prescindere dall'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione, la pena sarà la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per la fattispecie di emissione di fatture false:

la vigente normativa prevede che è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato).

Anche in relazione a questo reato, anteriormente alle modifiche in esame, era comminata la pena della reclusione da sei mesi a due anni quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti risultava inferiore a 154.937,07 €.

Anche questa ipotesi attenuata è stata abrogata. Ne consegue che, a prescindere dall'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, la pena sarà la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3. I rapporti tra circostanza attenuante e patteggiamento

In relazione ai delitti tributari è prevista una peculiare circostanza attenuante. Essa, infatti, determina una riduzione della pena principale e la non applicazione delle pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato per il principio di specialità tra sanzioni tributarie penali ed amministrative.

In seguito alle modifiche apportate dal D.L. 138/2011 convertito, per effetto della suddetta circostanza attenuante, le pene sono diminuite non più fino alla metà, ma solo fino ad un terzo (ferma restando la non applicazione delle pene accessorie).

4. Rilevanza ai fini del patteggiamento

La ricordata circostanza attenuante, se, da un lato, perde di forza attrattiva, dal momento che risulta affievolito il beneficio che se ne trae in termini di riduzione di pena principale, dall'altro, acquista importanza ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. "patteggiamento").

Viene stabilito, infatti, che il "patteggiamento" può essere chiesto dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui sopra.

5. La sospensione condizionale della pena

Un'ulteriore rilevante modifica attiene al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Viene stabilito, infatti, che, per le fattispecie dichiarative (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione), per il reato di emissione di fatture (o altri documenti) relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'istituto della sospensione condizionale della pena non trova applicazione quando congiuntamente l'ammontare dell'imposta evasa è superiore:

- a) al 30% del volume d'affari;
- b) a 3.000.000,00 di €.

La novità non presenta rilievo con riguardo alle fattispecie di:

- a) omesso versamento di ritenute certificate;
- b) omesso versamento IVA;
- c) indebita compensazione;
- d) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

6. La dilatazione dei termini di prescrizione

Un'ultima modifica riguarda i termini di prescrizione. Questi, infatti, per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento o distruzione di documenti contabili sono elevati di un terzo.

Anche questa novità non presenta rilievo con riguardo alle fattispecie di:

- a) omesso versamento di ritenute certificate;
- b) omesso versamento IVA;
- c) indebita compensazione;
- d) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Per esse, quindi, continuerà ad applicarsi l'ordinaria disciplina prevista dal codice penale.

V. Altre novità

1. Limiti all'utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati e di trasferimento del denaro

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del decreto convertito si riduce da un importo pari o superiore a 5.000,00 € ad un importo pari o superiore a 2.500,00 € il limite di utilizzo dei contanti e di strumenti di pagamento non tracciati.

In particolare:

- a) è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500,00 €. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;

- b) gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500,00 € devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- c) gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500,00 €;
- d) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 €. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 € devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011.

Ai sensi del successivo comma 4-*bis* si prevede quanto segue:

- a) escludere l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui sopra commesse nel periodo dal 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite alle nuove limitazioni d'importo;
- b) applicare le citate regole anche ai c.d. circuiti "*money transfer*".

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli & Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

© 2011 – Simonelli & Associati, tutti i diritti riservati

www.simonelliassociati.it